

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 851

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(VALITUTTI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

*Presentato il 31 ottobre 1979*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dispone il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie.

Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle Opere universitarie provvede con decreto il Ministro della pubblica istruzione, sentite le Regioni interessate.

Poiché, per le note vicende, non si è attuata la riforma dell'ordinamento universitario, si deve provvedere con decreto del Ministro della pubblica istruzione al trasferimento dei beni e del personale delle

Opere alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° novembre 1979.

Il trasferimento da operare sulla base delle succinte enunciazioni del citato articolo 44 pone gravi problemi di ordine amministrativo, giuridico e tecnico-finanziario. Infatti lo stesso articolo 44 non ha dettato alcuna norma circa le procedure e le modalità secondo cui effettuare il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere alle Regioni, risultando per questo del tutto carente per molteplici aspetti; aspetti per contro che per altre fattispecie sono state dettagliatamente disciplinate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616, quale il caso degli Uffici periferici dello Stato, degli Enti Nazionali, interregionali (articoli 112, 113, 122, 123, 124). Di qui

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la necessità di norme, che integrino ed attuino le disposizioni del citato articolo 44, necessarie per disciplinare tutti i complessi aspetti, alcuni dei quali del tutto particolari al settore dell'assistenza a favore degli studenti universitari connessi al trasferimento delle funzioni in questione alle Regioni. Solo in tal modo il predetto trasferimento in sì delicato settore può organizzarsi in un contesto normativo chiaro nel quale vi sia certezza di rapporti che riguardino lo Stato, le Regioni, i destinatari del servizio e il personale. Questa complessa materia non poteva essere affrontata e risolta in sede di adozione del decreto ministeriale di cui al citato ultimo comma dell'articolo 44, in quanto involge aspetti del tutto particolari, quali le garanzie per il personale, gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, il regime transitorio dei beni destinati alla realizzazione dei compiti istituzionali delle Opere, i criteri per le ripartizioni fra le Regioni degli stanziamenti alle medesime trasferiti in relazione alle funzioni di che trattasi, criteri che sono del tutto particolari e atipici.

Queste sono tutte materie sulle quali si può intervenire solo con atti aventi valore di legge.

Di qui la necessità di intervenire con provvedimento legislativo al fine di:

garantire la continuità delle prestazioni erogate dalle opere universitarie a

favore degli studenti universitari consentendo alle Opere stesse di continuare a svolgere la loro normale attività fino a quando le Regioni non avranno differentemente provveduto;

assicurare al personale delle Opere universitarie lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento fino allo inquadramento nei ruoli regionali;

assicurare alle Regioni le entrate di natura tributaria e contributiva già di spettanza delle Opere universitarie;

assicurare alle Regioni la possibilità di utilizzare i beni mobili e immobili che non siano di proprietà delle Opere, in attesa della definizione dei relativi rapporti;

stabilire parametri di ripartizione dei fondi fra le Regioni interessate sulla base dei criteri indicati dal CIPE sentita la Commissione consultiva interregionale.

Tale intervento legislativo, stante l'imminente scadenza del termine stabilito dal citato articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, va adottato nella forma del decreto-legge ricorrendo un caso di straordinaria necessità e urgenza.

Nel presentare alle Camere il decreto-legge fin qui illustrato, si raccomanda vivamente, dati i motivi di urgenza sopra esposti, la sua rapida conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, concernente trasferimento alle Regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

*Decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 31 ottobre 1979.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme di attuazione e di integrazione del predetto articolo 44 per assicurare il regolare trasferimento alle Regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie nel termine del 31 ottobre 1979 prescritto dal ripetuto articolo, garantendo nel contempo la continuità delle prestazioni e la regolare erogazione dei servizi, e che a tal fine non appare sufficiente ed idoneo lo strumento del decreto ministeriale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

DECRETA:

### ARTICOLO 1.

Il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è attuato in conformità delle seguenti disposizioni, nel rispetto dell'autonomia delle Università degli Studi garantita dall'articolo 33 della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione.

Le Regioni assicurano la continuità delle prestazioni erogate dalle Opere universitarie in base alle vigenti disposizioni a favore degli studenti universitari. Per garantire la continuità delle suddette prestazioni le Opere continueranno a svolgere la loro normale attività fino a quando le Regioni non avranno differentemente provveduto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto le Regioni provvedono con proprie leggi all'inquadramento del personale delle Opere universitarie e a definirne lo stato giuridico ed economico e la relativa utilizzazione.

Fino a quando le Regioni non avranno provveduto ai sensi del precedente comma, al predetto personale continuano ad applicarsi

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le norme in vigore alla data del 1° novembre 1979 relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza; le Regioni provvedono all'amministrazione e all'utilizzazione del personale stesso anche con atti amministrativi.

Per le entrate di natura tributaria e per quelle di natura contributiva delle Opere universitarie previste da disposizioni di legge, a partire dal 1° novembre 1979, si applica il disposto dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I rapporti concernenti l'utilizzazione dei beni che non siano di proprietà delle Opere saranno definiti con la legge-quadro sul diritto allo studio. In ogni caso e per l'anno accademico 1979-1980 le Regioni possono continuare ad utilizzare i beni immobili e mobili attualmente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali delle Opere.

L'accantonamento della somma di lire 13.949.500.000 relativo al bimestre novembre-dicembre 1979, portato in aumento al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e maggiorato secondo i criteri previsti dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è ripartito tra le Regioni interessate sulla base dei criteri indicati dal CIPE, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge n. 281 e tenuto conto delle finalità cui detti fondi erano destinati.

Per il 1980 e gli anni seguenti l'importo portato in aumento al fondo comune in relazione alle funzioni delle Opere trasferite alle Regioni sarà ripartito fra le Regioni interessate con il procedimento e in base ai criteri indicati nel comma precedente.

Fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma terzo del presente articolo è fatto divieto di assumere ulteriori unità di personale non previste nelle rispettive piante organiche delle Opere.

## ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979.

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI

Visto: *il Guardasigilli*: MORLINO